

## Allegato A

**Schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i., ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, come garanzia della dismissione degli stessi**

SPETT. LE PROVINCIA DI ...  
VIA ...  
CAP

PREMESSO CHE:

- 1) con provvedimento n ..... del ..... la Società ..... con sede legale a ..... p. iva ..... , iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ..... , n. .... , è stata autorizzata ai sensi dell'art.12 del d. lgs. 387/03 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio dell'impianto (fotovoltaico, eolico, biomasse)..... ubicato nel comune di ..... Via/Frazione o identificazione catastale.....;
- 2) con d.g.r. del 18 aprile 2012, n. 3298 sono state approvate le Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia e che le stesse prevedono al punto 4.1 l'impegno alla dismissione dell'impianto e, a garanzia di tale impegno, al punto 4.5 la corresponsione all'atto dell'avvio dei lavori di una cauzione per l'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi;
- 3) che il d.m. 10 settembre 2010 al punto 13 lett. j) prevede che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo proporzionale al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- 4) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Ditta ..... è tenuta a presentare alla Provincia di ... in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € ..... , ..... (cifra in lettere ...../.....);

### TUTTO CIO' PREMESSO

#### ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Agenzia di Credito ..... - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. .... o Società di Assicurazione ..... (in seguito denominata GARANTE) autorizzata, ai sensi del d. lgs. 141/2010 con provvedimento n. .... del ....., al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici con sede legale in ....., Via ..... - qui rappresentata dai Signori..... muniti degli occorrenti poteri (Agenzia di .....), con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Società ..... (in seguito denominata CONTRAENTE) con sede legale in Comune di ..... Via

..... - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di ..... (in seguito denominata BENEFICIARIO) – sede in Via ..... - codice fiscale ....., in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1), 2), 3) delle premesse, fino all'importo di € ...../.....

## **ART. 2 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente è tenuto a corrispondere al Beneficiario a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di dismissione dell'impianto, smaltimento del materiale di risulta dell'impianto, ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio.

## **ART. 3 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA**

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data di accettazione da parte del Beneficiario sino alla scadenza del quinto (5°) anno di esercizio dell'impianto.

Al termine del quinto anno la garanzia sarà prorogata di ulteriori due (2) anni e a tale successiva scadenza si estinguerà automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte del Garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

Il Beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

In ogni caso il mancato rinnovo della polizza allo scadere dei sette (7) anni di per sé non potrà essere imputato all'escussione della fideiussione.

## **ART. 4 – ADEGUAMENTO**

In occasione del primo rinnovo (dopo i primi 5 anni di validità della garanzia) il valore della cauzione è rivalutato sulla base dell'indice ISTAT di riferimento per i 5 (cinque) anni precedenti. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI pubblicato mensilmente.

## **ART. 5 – CESSAZIONE DELL'EFFICACIA**

Qualora il Contraente dichiari la cessazione dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui in premessa, prima della scadenza della garanzia, lo stesso potrà richiedere al Beneficiario la liberazione della presente garanzia.

Prima dell'emissione della liberazione, il Beneficiario verifica l'avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi.

## **ART. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO**

In caso di volontà di recesso dal contratto da parte del Garante, il medesimo presenta richiesta al Beneficiario. L'accoglimento della richiesta da parte del Beneficiario produce l'effetto della cessazione della garanzia a partire dal 30° giorno successivo alla risposta da parte del Beneficiario.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

## **ART. 7 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dal Garante entro 30 giorni dalla notifica del soggetto Beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la

misura della stessa. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

#### **ART. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Garante ed il Contraente, non possono essere opposti al Beneficiario e non possono essere posti a carico dello stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

#### **ART. 9 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e il Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

#### **ART. 10 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra il Beneficiario e il Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE